



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

Prot. N° ~~47~~15 (12/Mag.)

Cagliari, 11 giugno 2025

OGGETTO: Indicazioni organizzative nelle procedure di Trattamento sanitario obbligatorio (Sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 30 maggio 2025)

ALLA REGIONE SARDEGNA, DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ

AI SIGG. SINDACI CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI TRAMITE ANCI

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AI SIGG. COMMISSARI ASL DI CAGLIARI, SULCIS IGLESIENTE, MEDIO CAMPIDANO

AL SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC) ASL SULCIS

AL SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC 1-2) ASL CAGLIARI

AI CENTRI DI SALUTE MENTALE DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI
LORO SEDI

Trasmetto le indicazioni organizzative nelle procedure di Trattamento sanitario obbligatorio, formulate dal Dott. Giorgio Latti, coordinatore della I Sezione Civile di questo Tribunale.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Vincenzo Amato)



TRIBUNALE DI CAGLIARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

OGGETTO: indicazioni organizzative nelle procedure di Trattamento sanitario obbligatorio (sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 30 maggio 2025).

Il Coordinatore della Prima Sezione civile

Con la sentenza del 30 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Costituzione, nella parte in cui non prevede:

- a) la comunicazione del provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera alla persona interessata dal t.s.o. o al suo legale rappresentante, se esistente;
- b) l'audizione da parte del Giudice Tutelare della persona interessata prima della convalida dell'ordinanza sindacale.
- c) la notificazione da parte della cancelleria del Giudice Tutelare del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, se esistente.

Il presente documento contiene le prime linee guida funzionali ad una adeguata attuazione dei principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale.

1)

Al fine di verificare l'esistenza dei presupposti indicati dall'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la proposta e la convalida dei due medici devono indicare in modo specifico:

- le alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi sanitari,
 - l'attività svolta al fine di assicurare il consenso al trattamento e le condotte che configurino il rifiuto alle cure;
 - l'impossibilità di adottare misure alternative alla degenza ospedaliera
- (così anche nelle richieste di convalida dell'ordinanza di proroga del TSO, dovranno essere specificatamente indicate le terapie praticate, la loro eventuale inefficacia, l'attività svolta per acquisire il consenso al trattamento volontario e le condizioni del paziente per cui è necessario proseguire il TSO);
- l'orario della convalida della proposta sanitaria da parte del medico, con la precisazione che l'ordinanza sindacale dovrà essere emessa nell'immediatezza, salvo peculiari esigenze di approfondimento.

2)

L'ordinanza del Sindaco deve contenere gli avvertimenti all'interessato

- (a) che può comunicare con chiunque ritenga opportuno;
- (b) che chiunque vi abbia interesse può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o modifica del Trattamento Sanitario Obbligatorio;
- (c) che il Giudice Tutelare procederà al suo ascolto e all'eventuale convalida dell'ordinanza entro 48 ore dalla sua notificazione in Cancelleria.

Il Comune dovrà immediatamente comunicare l'ordinanza sindacale, corredata da proposta medica motivata e sua convalida, all'interessato o al suo legale rappresentante (es. genitori

per i minorenni, tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale) prima della notifica dell'ordinanza medesima al Giudice Tutelare.

Unitamente all'ordinanza da convalidare, dovrà essere trasmessa la prova della modalità con la quale è stata eseguita la comunicazione e qualora il paziente non sia in grado di riceverla, l'incaricato si limiterà a darne atto nella relata.

Se l'ordinanza è disposta dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza del paziente, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza; se adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il Prefetto.

3)

Le ordinanze sindacali da convalidare dovranno essere trasmesse, come richiamato con la recente circolare di questo Ufficio dell'8 maggio 2025, al seguente indirizzo Pec della Volontaria Giurisdizione: volgiurisdizione.tribunale.cagliari@giustiziacert.it, e dovranno contenere:

l'orario in cui è stata emessa l'ordinanza del Sindaco;

i recapiti telefonici e di posta elettronica di un referente del Comune, al quale inviare eventuali richieste di integrazione della documentazione e chiarimenti, anche nelle giornate festive e prefestive.

4)

Con l'ordinanza sindacale dovrà essere comunicata:

l'orario in cui è stato eseguito il ricovero in ottemperanza all'ordinanza del Sindaco;

il referente della struttura sanitaria (con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che dovrà provvedere a predisporre il collegamento audiovisivo per l'audizione del paziente.

5)

A seguito della ricezione della notifica dell'ordinanza sindacale, la Cancelleria contatterà il referente della struttura sanitaria per concordare l'orario nel quale procedere alla sua audizione, anche in relazione alle attuali condizioni di salute del paziente.

Il Giudice Tutelare emetterà il decreto con il quale fisserà l'audizione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.) ovvero mediante collegamento audiovisivo.

Il decreto con cui il Giudice Tutelare fissa l'udienza dovrà essere comunicato alla struttura sanitaria via pec e al suo legale rappresentante (es. genitori per i minorenni, tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale).

6)

Qualora il Giudice disponga l'audizione mediante collegamento audiovisivo, si procederà con l'applicativo Microsoft Teams, che dovrà essere previamente installato presso la struttura sanitaria, tramite il link comunicato alla struttura.

Le audizioni verranno fissate, di norma, tra le ore 9,00 e le ore 15,00 di ciascuna giornata lavorativa compreso il sabato, salvo casi in cui ricorrano eccezionali esigenze terapeutiche.

Il referente della struttura assisterà il paziente durante l'audizione e procederà preventivamente alla sua identificazione.

7)

Il decreto che disponga la convalida o la non convalida del trattamento sanitario obbligatorio dovrà essere comunicato – a cura della Cancelleria del Giudice Tutelare - al Sindaco del Comune, il quale dovrà provvedere alla notifica del decreto di convalida alla persona interessata - con le modalità più

adeguate e rispettose della dignità della persona - o al suo legale rappresentante, e trasmettere copia della relata di notifica alla Cancelleria.

Tali comunicazioni e notificazioni alla persona interessata o al suo legale rappresentante dovranno essere eseguite, con le medesime modalità, anche nell'ipotesi di proroga del trattamento sanitario obbligatorio.

Si comunichi :

al Presidente del Tribunale di Cagliari

ai Giudici Tutelari del Tribunale di Cagliari

alla Regione Sardegna, Direzione generale della sanità

ai Sindaci del circondario del Tribunale di Cagliari

alla Città metropolitana di Cagliari

Ai Commissari ASL di Cagliari, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano

al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC 1- 2) - ASL Cagliari

al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) - ASL Sulcis

ai Centri di salute mentale del circondario del Tribunale di Cagliari

Cagliari, 10 giugno 2025

Il Coordinatore della Prima Sezione civile

Dott. Giorgio Latti

**GIORGIO
LATTI**

Firmato digitalmente
da GIORGIO LATTI
Data: 2025.06.10
13:59:06 +02'00'